

## ***Accesso agli atti ispettivi e interesse del lavoratore***

*Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2500 del 10 Giugno 2016 ha dichiarato che il diritto di accesso ai documenti detenuti dall'amministrazione, nell'ipotesi in cui venga esercitato per la finalità costituita dalla tutela giuridica degli interessi del richiedente, ovvero, comunque, al fine di valutare l'esistenza di margini per poter procedere a iniziative di tutela rispetto a interessi giuridicamente rilevanti, non soffre di particolari limiti o condizioni.*

.....

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha chiarito che deve essere consentito l'accesso agli atti ispettivi su istanza del lavoratore se questi è portatore di un interesse concreto.

### ***Il fatto***

La controversia nasce dall'impugnazione da parte di un lavoratore, del provvedimento di una Direzione Territoriale del Lavoro che aveva respinto la sua istanza di accesso agli atti relativi al procedimento ispettivo svolto nei confronti del suo datore di lavoro.

L'istanza concerneva una vicenda riguardante lo svolgimento del rapporto di lavoro, nei fatti di seguito precisati.

Mentre il ricorrente si recava al lavoro aveva subito un infortunio, a seguito del quale aveva riportato gravi lesioni personali. Il datore di lavoro non aveva denunciato l'infortunio all'INAIL, in quanto in quel periodo egli non era titolare di alcun contratto di lavoro; il ricorrente aveva quindi provveduto in via autonoma a presentare la denuncia, ma l'Istituto aveva comunicato che il procedimento sarebbe stato riaperto solo all'esito degli accertamenti in corso da parte della Direzione Territoriale del Lavoro. Il ricorrente aveva quindi inoltrato alla medesima Direzione un'istanza di accesso agli atti ispettivi, al fine di depositare tali atti presso l'INAIL e di ottenere la riapertura del procedimento.

La D.T.L. aveva dapprima differito l'accesso e poi, con proprio provvedimento, aveva respinto l'istanza, rilevando che gli atti richiesti erano sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), e dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.m. 4 novembre 1994, n. 757 (regolamento del Ministero del Lavoro sulle categorie di atti sottratti al diritto d'accesso): la loro ostensione avrebbe determinato, infatti, un pregiudizio al diritto alla riservatezza della

società datrice, interesse che sarebbe stato prevalente rispetto a quello del lavoratore a ricevere copia degli accertamenti ispettivi.

Inoltre, il diniego di accesso era basato sul ritenere che gli atti richiesti non sarebbero stati indispensabili a fini della tutela giudiziaria degli interessi del ricorrente, “tenuto conto del contenuto degli stessi, meramente definitorio di questioni sanzionatorie in materia lavorativa... involgenti il solo rapporto Pubblica amministrazione-Ditta datrice di lavoro”.

Tale diniego era stato ritualmente impugnato dall’interessato innanzi al TAR che aveva accolto il ricorso. Il T.A.R. aveva infatti rilevato che “il diritto di accesso ai documenti detenuti dall'amministrazione, nell'ipotesi in cui venga esercitato per la finalità costituita dalla tutela giuridica degli interessi del richiedente, ovvero, comunque, al fine di valutare l'esistenza di margini per poter procedere a iniziative di tutela rispetto a interessi giuridicamente rilevanti, non soffre di particolari limiti o condizioni. L'art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990 prevede, infatti, che in queste ipotesi l'accesso sia sempre garantito, salvo che si dimostri che i documenti amministrativi richiesti contengano dati sensibili e giudiziari (...). Il che, nel caso di specie, non ricorre, non essendo sufficiente ad escludere l'accesso prospettare ragioni di riservatezza (non meglio specificate) attinenti all'impresa coinvolta negli accertamenti ispettivi”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. sostenendo che, in base al regolamento ministeriale, emesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, della l. 241/1990, sono sottratti al diritto di accesso “i documenti contenenti le notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi”. A sostegno della propria tesi, il Ministero invocava la sentenza del Consiglio di Stato n. 863/2014, rilevando che, “anche nel caso in cui l'istanza di accesso provenga dal lavoratore, e non dal datore di lavoro, non sarebbe comunque possibile accordare l'accesso, perché i lavoratori devono essere messi in condizione di collaborare con le autorità amministrative e giudiziarie, senza temere ritorsioni nell'ambiente di lavoro in cui operano: essendo le parti deboli del rapporto di lavoro, essi dovrebbero essere tutelati nella loro riservatezza”. A sostegno della propria impugnativa, il Ministero invocava l'art. 2, comma 1, lett. c), del d.m. n. 757/1994 posto a tutela della riservatezza dei lavoratori.

### ***La decisione***

Il Consiglio di Stato respingeva il ricorso.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

In motivazione, il Consiglio, riprendendo l'art. 2 comma 1 lett. c) del d.m. n. 757/1994, richiamato dal Ministero a sostegno dell'appello, osservava, anche facendo riferimento alla propria precedente giurisprudenza sul punto, che tale disposizione, però non preclude in via assoluta l'accesso ai verbali ispettivi, bensì limita il diritto di accesso ai "documenti contenenti le notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva, quando dalla loro divulgazione possono derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi": la sottrazione all'accesso di tali atti in materia di lavoro postula che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, e non per presunzione assoluta.

L'infondatezza delle deduzioni del Ministero appellante veniva quindi desunta dal Collegio dalle stesse sue osservazioni sulla ratio della sopra richiamata normativa. Tale ratio è quella di tutelare i lavoratori ed i terzi che collaborino in sede ispettiva per far emergere irregolarità nella gestione del rapporto di lavoro.

Occorre infatti evitare che i lavoratori (o i terzi) possano subire ritorsioni da parte del datore di lavoro (tanto è vero che la durata del divieto è sottoposta al limite temporale della durata del rapporto di lavoro, così come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c), dello stesso d.m. 4 novembre 1994, n. 757).

Questa disposizione, rifletteva quindi il Consiglio, era stata dunque introdotta nel sistema a tutela del lavoratore e non a suo danno, come pretendeva invece l'amministrazione appellante.

Peraltro, nel caso di specie, l'appellato aveva rilevato che mancava anche la prova di possibili pregiudizi a carico dei dipendenti che avevano reso dichiarazioni in sede ispettiva, tenuto conto che tutti i dipendenti assunti nel periodo del suo impiego non lavoravano più presso la società perché licenziati o non soggetti a rinnovo del proprio contratto. L'Amministrazione avrebbe dunque dovuto valutare se la divulgazione dei verbali ispettivi sarebbe stata idonea a ledere la posizione dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni in sede ispettiva.

Per tutto quanto sopra, il ricorso veniva respinto.

### ***In definitiva***

In presenza di un interesse concreto del lavoratore, non è possibile un diniego di accesso agli atti di un procedimento ispettivo svolto nei confronti del datore di lavoro, che quindi deve essere sempre garantito, salvo che si dimostri che i documenti amministrativi richiesti contengano dati sensibili e giudiziari, non essendo sufficiente la semplice ragione di riservatezza non meglio specificata, attinente all'impresa.